



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI
RAFFAELLO MAGI
FRANCESCO ALIFFI
CARMINE RUSSO
MICHELE TORIELLO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1105/2024

UP - 19/11/2024

R.G.N. 32407/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale della medesima città aveva riconosciuto [REDACTED] colpevole dei reati di associazione mafiosa, associazione dedita al narcotraffico nonché di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e , per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione.

La Corte etnea, in particolare, ha riconosciuto l'attenuante speciale della collaborazione, oggi prevista dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., ed ha



rideterminato la pena in anni 2 mesi 4 di reclusione quale aumento a titolo di continuazione rispetto alla pena inflitta all'imputato per i reati giudicati con altra sentenza emessa dalla Corte di appello il 17 marzo 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, [REDACTED] con atto di impugnazione a firma del difensore di fiducia, avv. [REDACTED] articolando un unico motivo con cui denuncia congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena come rideterminata a seguito della concessione dell'attenuante della collaborazione.

Lamenta che la riduzione di pena correlata all'attenuante de qua è stata determinata nella misura di un terzo anziché in quella massima sulla scorta di argomentazioni, oltre che laconiche, illogiche e disancorate dalle evidenze probatorie.

La consistenza del contributo collaborativo è stato erroneamente ritenuto "circoscritto quanto ad eventi e al coinvolgimento di terzi", trascurando che l'imputato ha esternato tutto il suo patrimonio conoscitivo e che soltanto l'assenza di riscontri ha impedito l'affermazione di responsabilità dei soggetti chiamati in causa dalle sue dichiarazioni accusatorie.

In linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui deve farsi riferimento all'utilità obbiettiva delle dichiarazioni rese dal collaboratore nell'ambito del procedimento, è la stessa sentenza impugnata ad affermare che la collaborazione di [REDACTED] è stata decisiva per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei colpevoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato

1. E' approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen. si fonda sul mero presupposto dell'utilità obbiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemna, Rv. 281287; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529; Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756;).



2. In sintonia con tale principio la Corte territoriale, una volta riconosciuto che l'imputato ha fornito un contributo decisivo sia per la ricostruzione dei fatti che per l'individuazione dei colpevoli, rendendo dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie, ha operato una diminuzione di pena nell'ambito del potere discrezionale attribuito al giudice dalla norma (che prevede una riduzione minima di un terzo e massima della metà) e ne ha dato compiuta e non illogica motivazione.

Al riguardo, ha osservato che l'apporto dichiarativo di [REDACTED] è stato, per un verso utile, contribuendo a dimostrare non solo la sua condotta partecipativa ed il suo coinvolgimento nell'attività di narcotraffico ma anche il contributo fornito dalla moglie e da un terzo soggetto, dall'altro è stato limitato, avendo riguardato un numero esiguo di episodi ed il coinvolgimento di un numero ridotto di chiamati in correità.

La Corte di appello, quindi, nel giustificare l'esercizio del potere discrezionale attribuitole dall'ordinamento processuale, nel determinare la pena inflitta a [REDACTED] peraltro in misura assai ridotta considerati i limiti edittali dei reati per cui è intervenuta condanna, ha valorizzato, con apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità ed in applicazione dei principi enunciati dalla citata giurisprudenza, la qualità dell'apporto collaborativo e non altri elementi, come la gravità del reato, la capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, le ragioni che hanno determinato la collaborazione.

D'altra parte, la previsione nell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. di un range nella riduzione di pena tra un minimo ed un massimo, esclude qualunque obbligo del giudice, come nella sostanza auspicato dal ricorrente, di applicare in ogni caso la riduzione massima.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 19 novembre 2024.

Il Consigliere estensore
Francesco Aliffi

Il Presidente
Giacomo Rocchi



